

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

di concerto col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(MOTZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185,
recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego
del personale nei servizi d'istituto

Già stampato n. 2601 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento d'urgenza in esame si inserisce coerentemente in un disegno organico di potenziamento e ammodernamento strutturale e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviato nel 1995 con il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, che ha previsto l'attuazione di un articolato programma di potenziamento di mezzi, attrezzature e infrastrutture del Corpo per il triennio 1995-1997. L'iniziativa, dando esecuzione agli ordini del giorno approvati dal Senato della Repubblica il 27 luglio 1995 e dalla Camera dei deputati il 3 agosto successivo, prevede un limitato aumento di organico del personale del Corpo dei vari ruoli per complessive 552 unità. Tale incremento, anche se del tutto insufficiente rispetto alle esigenze operative complessivamente considerate (occorrerebbe aumentare l'organico attuale, che è di circa 30 mila uomini, per quasi un terzo in base al rapporto medio europeo con la popolazione destinataria dei servizi), rappresenta tuttavia una misura necessaria e utile quanto meno per affrontare le più impellenti esigenze operative del servizio nei settori in cui maggiormente si avverte la mancanza del personale e più in generale le necessità dei servizi strumentali del supporto amministrativo-contabile e tecnico-informatico.

La descritta carenza dell'organico si tascina da anni e solo in occasione di gravi emergenze, nelle quali è visibile e generalmente apprezzato l'impegno profuso dai vigili del fuoco per gli interventi svolti a tutela della collettività, riesce in qualche modo ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei grandi mezzi di comunicazione.

Questa situazione ha determinato nel tempo effetti negativi che si possono riscontrare in un diffuso malessere del personale, che si manifesta con crescente frequenza e

ha determinato di fatto uno stato di latente agitazione tra le strutture del Corpo, come è avvenuto anche negli ultimi giorni.

Il provvedimento proposto si muove lungo due direttrici essenziali: oltre al contenuto incremento di personale - che come si è detto non può considerarsi risolutivo - introduce nuove misure con le quali, tenendo conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e compatibilmente con le limitate risorse messe a disposizione dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) nel triennio 1996-98, sarà possibile per il futuro attivare procedure e meccanismi che consentono di accelerare il reclutamento dei quadri tecnici a copertura delle vacanze fisiologiche dell'organico, in modo da destinare un numero più consistente di addetti ai servizi sul territorio.

Si tratta di un sistema analogo a quello individuato dal Governo recentemente in un provvedimento d'urgenza concernente la polizia di Stato (decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114), indispensabile per realizzare un graduale e costante ripianamento dell'organico in tempi tecnici assai ridotti rispetto a quelli oggi occorrenti.

È questa una prima risposta concreta che si intende fornire per avviare a soluzione i problemi illustrati.

Il decreto-legge contiene, altresì, ulteriori disposizioni che in questo momento rivestono particolare rilievo in relazione agli obiettivi della prevenzione e tutela dai pericoli per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tale normativa prevede, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire al personale una adeguata preparazione in materia di prevenzione antincendi; per alcune attività, da stabilire con apposito decreto, si dovrà procedere alla formazione, alla preparazione tecnica ed all'addestramento di apposite squadre dedi-

cate alla prevenzione e alla gestione della sicurezza delle strutture.

Inoltre, in attuazione delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, si va ampliando notevolmente il campo delle attività per le quali dovrà provvedersi ad una adeguata formazione del personale, attività che in base alla precedente normativa (articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469) erano riferite ai soli stabilimenti industriali, depositi e simili.

La formazione del personale, ai sensi della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, dovrebbe essere fornita esclusivamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco con un impegno assolutamente sproorzionato rispetto alle attuali disponibilità di strutture e personale che il Corpo potrebbe fornire all'utenza.

Si rende pertanto necessaria una misura legislativa che, armonizzando i disposti di legge (articolo 2 della legge 13 maggio 1961 n. 469, articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ridefinisca obblighi e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di sicurezza antincendio e preveda l'individuazione, con apposito decreto, delle attività considerate più a rischio, per le quali la formazione del personale dovrà essere fornita esclusivamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Altre disposizioni completano il disegno di riassetto funzionale del Corpo nazionale: in relazione alle esigenze testè illustrate connesse all'applicazione del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è previsto infatti un incremento di 12 unità nella qualifica di dirigente tecnico che saranno destinate, al centro e in periferia, alla direzione dei servizi necessari a dare attuazione a quella normativa.

In particolare, l'articolo 1 fissa l'incremento di organico nei ruoli delle varie aree, operativa e tecnica, del supporto amministrativo e contabile e detta le norme relative

alla copertura degli aumenti di organico nei relativi profili professionali:

a) utilizzando per il personale tecnico operativo in parte la graduatoria di un concorso a 588 posti di vigile del fuoco che sarà tra breve perfezionato;

b) per il personale del supporto amministrativo e contabile mediante forme di mobilità del personale a costo zero e l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato assunto con la legge n. 730 del 1986 e destinato alla Prefettura per le attività di protezione civile e i cui rapporti di lavoro sono stati ulteriormente confermati con il decreto-legge n. 514 del 4 dicembre 1995 (articolo 5, comma 2).

L'articolo 2 prevede, come si è detto, un incremento di 12 unità di dirigente tecnico per le esigenze di direzione degli uffici centrali e territoriali destinati ad assicurare le attività derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3 affronta il delicato problema dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in base alla quale il Corpo dovrà programmare e realizzare servizi di formazione e addestramento tecnico del personale di numerose imprese e organismi pubblici e privati. Tali attività potranno essere espletate solo con forme di autofinanziamento, stabilendo corrispettivi a carico degli utenti sulla base di apposite tariffe appositamente fissate.

L'articolo 4, infine, dispone la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto nel triennio 1996-98 e a regime, utilizzando a tal fine la disponibilità di 25 miliardi di lire, appositamente prevista dalla legge finanziaria 1996 per il predetto triennio nella Tabella A relativa al fondo speciale di parte corrente riservato al Ministero dell'interno.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 6										
PROFILO	Livello	Unità	Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Corso immissione in ruolo	Vestiario ed equipaggiamento	Mensa	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
Dirigente (promozione dal liv. 9° a dirigente dal 1° luglio 1996)	1° Dirig.	12	4.235.602	4.161.860					8.397.462	100.769.544
Vigile del fuoco (assunzione dal 1° luglio 1996)	5	221	21.806.572			700.000	3.120.000	1.400.000	27.026.572	5.972.872.412
Personale amministrativo e con- tabile (assunzione 1° luglio 1996)	7	18	24.210.686	1.363.380					25.574.066	460.333.195
Personale amministrativo e con- tabile (assunzione 1° luglio 1996)	6	30	21.835.238	1.363.380					23.198.618	695.958.542
Formazione professionale										9.760.000.000
COSTO COMPLESSIVO. . .										16.989.933.693

Segue: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 7										
PROFILO	Livello	Unità	Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Corso immissione in ruolo	Vestiario ed equipaggiamento	Mensa	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
Dirigente (consolidamento promozione)	1° Dirig.	12	7.866.118	8.323.720					16.189.838	194.278.056
Ispettore antincendi (assunzione dal 1° luglio 1997)	7	28	26.176.416	1.237.100		700.000	3.120.000	1.400.000	32.633.516	913.738.448
Assistente tecnico antincendi (assunzione dal 1° luglio 1997)	6	34	23.917.950	1.136.150		700.000	3.120.000	1.400.000	30.274.100	1.029.319.400
Capo reparto (promozione dal liv. 6° al liv. 6° superiore ..	6/s	41	1.938.368						1.938.368	79.473.088
Capo squadra (promozione dal liv. 5° al liv. 6°	6	169	3.030.154						3.030.154	512.096.026
Vigile del fuoco (assunzione 1997)	5	221	40.497.921		860.000	700.000	3.120.000	1.400.000	46.577.921	10.293.720.541
Vigile del fuoco (consolidamento 1996)	5	221	40.497.921		1.720.000	736.000		736.000	43.689.921	9.655.472.541
Personale amministrativo e contabile	7	18	44.962.705	2.969.040					47.931.745	862.771.410
Personale amministrativo e contabile	6	30	40.551.158	2.726.760					43.277.918	1.298.337.540
COSTO COMPLESSIVO. . .										24.839.207.050

Segue: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 8										
PROFILO	Livello	Unità	Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Corso immissione in ruolo	Vestiaro ed equipaggiamento	Mensa	Costo unitario annuo	Costo totale annuo
Dirigente del ruolo tecnico (Promozione dal liv. 9° a Dirigente	1° Dirig.	12	7.866.118	8.323.720					16.189.838	194.278.056
Ispettori antincendi (Assunzione dal 1° luglio 1997)	7	28	48.613.333	2.474.200				736.000	51.823.533	1.451.058.924
Assistente tecnico antincendi ..	6	34	44.419.043	2.272.300				736.000	47.427.343	1.612.529.662
Capo reparto (Promozione dal liv. 6° al liv. 6° sup.)	6b	41	1.938.368						1.938.368	79.473.088
Capo squadra (Promozione dal liv. 5° al liv. 6°)	6	169	3.030.154						3.030.154	512.096.026
Vigile del fuoco	5	442	40.497.921		1.720.000			736.000	42.953.921	18.985.633.082
Personale amministrativo e contabile	7	18	44.962.705	2.696.040					47.931.745	862.771.410
Personale amministrativo e contabile	6	30	40.551.158	2.726.760					43.277.918	1.298.337.540
									COSTO COMPLESSIVO. . .	24.996.177.788
									SPESA A REGIME. . .	24.996.177.788

RIEPILOGO ONERI

1996	17.000 milioni
1997	24.900 milioni
1998	25.000 milioni

RELAZIONE TECNICA

1. Assunzione n. 28 unità - Profilo ispettore antincendi (7° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13^a mensilità, indennità di rischio, indennità integrativa speciale, accessori, oneri riflessi:
L. 51.823.533

Costo complessivo annuo (28 x L. 51.823.533) L. 1.451.058.924

2. Inquadramento n. 18 unità - Profili amministrativi contabili (7° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13^a mensilità, indennità di rischio, indennità integrativa speciale, accessori, oneri riflessi:
L. 47.931.745

Costo complessivo annuo (18 x L. 47.931.745) L. 862.771.410

3. Inquadramento n. 30 unità - Profilo assistenti amministrativi contabili (6° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, indennità non pensionabile, accessori, oneri riflessi:
L. 43.277.918

Costo complessivo annuo (30 x L. 43.277.918) L. 1.298.337.540

4. Assunzione di n. 34 unità - Profilo assistenti tecnici antincendi (6° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di rischio, accessori, oneri riflessi:
L. 47.427.343

Costo complessivo annuo (34 x L. 47.427.343) L. 1.612.529.662

5. Assunzione di n. 442 unità - Profilo vigili del fuoco (5° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di rischio, accessori, oneri riflessi:
L. 42.953.921

Costo complessivo annuo (442 x L. 42.953.921) L. 18.985.633.082

Promozioni:

A - di n. 12 Dirigenti

Costo unitario annuo per differenza assegni tra Dirigente e livello 9°	L.	16.189.838
Costo complessivo	»	194.278.056

B - di n. 41 Capi reparto

Costo unitario annuo per differenza assegni tra li- vello 6°/S e livello 6°	L.	1.938.368
Costo complessivo	»	79.473.088

C - di n. 169 Capi squadra

Costo unitario annuo per differenza assegni tra li- vello 6° e livello 5°	L.	3.030.154
Costo complessivo	»	512.096.026

I conteggi sono stati effettuati applicando il trattamento economico previsto dal nuovo contratto di lavoro.

8. Formazione del personale

Spese per l'allestimento nell'anno 1996 di n. 9 poli didattici presso le strutture periferiche del Corpo e spese per l'effettuazione in ambito regionale di corsi di formazione basica e di specializzazione del personale.

Costo unitario per polo didattico	L.	1.084.444.445
Costo complessivo	L.	9.760.000.000

Gli obiettivi da perseguire nel triennio impongono un utilizzo scaglionato e differenziato delle risorse finanziarie disponibili, come analiticamente indicato nelle tabelle allegate.

Nel primo anno le spese riguarderanno le assunzioni del personale al 1° luglio, il necessario potenziamento nel settore della formazione.

Le risorse, nel secondo esercizio saranno essenzialmente concentrate nell'assunzione di personale e nel terzo si potrà registrare il consolidamento a regime della spesa globale come sopra individuata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47.

Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Incremento e ripianamento degli organici)

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 552 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede, per il 50 per cento dei posti recati in aumento e per quelli che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1997, mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. Alla copertura del restante 50 per cento dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami da bandire entro il 31 dicembre 1996, riservando una quota

non superiore al 25 per cento di detti posti ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che, alla data del bando, abbiano prestato servizio temporaneo per non meno di 80 giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco.

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'approvazione della graduatoria relativa al concorso da bandire a norma del comma 2.

4. Alla copertura dei posti nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo contabile indicati nella tabella 1 si provvede secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito, mediante inquadramento a domanda da presentare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione dell'interno che, per effetto di disposizioni legislative, sia transitato nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato;

c) del personale appartenente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

5. L'inquadramento di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro dell'interno fino a concorrenza dei posti da coprire in ciascun profilo professionale, sulla base della maggiore anzianità di servizio o di comando posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto)

1. Per l'espletamento dei servizi demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nella qualifica di dirigente del ruolo tecnico è aumentato di 12 unità. I predetti dirigenti sono preposti agli uffici centrali e territoriali del servizio di prevenzione e protezione del Ministero dell'interno, da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo le parole: «presso le Scuole centrali antincendi» sono aggiunte le seguenti: «o altre strutture didattiche centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Articolo 3.

(Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le attività per le quali è richiesta al Corpo la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni citate e sono determinate le relative modalità. L'attività di formazione e di addestramento è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'8 aprile 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - CORONAS - GUZZANTI - MOTZO

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

INCREMENTO DI ORGANICO

AREA OPERATIVA TECNICA

<u>Profili</u>	<u>Qualifica</u>	<u>N. di unità</u>
Ispettore antincendi	VII	28
Assistente tecnico antincendi	VI	34
Capo reparto	VI	41
Capo squadra	VI	128
Vigile del fuoco	V	273

AREA DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

<u>Profili</u>	<u>Qualifica</u>	<u>N. di unità</u>
Responsabile amministrativo contabile	VII	8
Ragioniere	VI	10
Responsabile amministrativo	VII	10
Assistente amministrativo	VI	20
TOTALE GENERALE ...		552